



SCHEDA DI LETTURA

L'ART. 83 DEL D.L. 17 MARZO 2020 N. 18

**DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I RAPPORTI DI NATURA FAMILIARE E I
DIRITTI FONDAMENTALI DELLE PERSONE E DEI MINORI.**

A CURA DEL GRUPPO DI LAVORO "FAMIGLIA E DIRITTI" DELL'OCF



PREAMBOLO

Il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, nell'ambito della organizzazione della giustizia, contiene diverse disposizioni riguardanti i rapporti di natura familiare, nonché disposizioni riguardanti i diritti fondamentali delle persone e dei minori.

Publicato nella G.U. n. 70 del 17 marzo 2020, il decreto è entrato in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione; esso dispone, in alcuni casi, che gli effetti decorrano anche da data antecedente, armonizzandosi così con le disposizioni già adottate in precedenza per contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica.

In vista di un nuovo assetto giuridico della professione forense ai tempi dell'emergenza, OCF intende fornire una prima lettura anche delle disposizioni in materia di famiglia, minori e diritti della persona.

La Giustizia si ferma, ma non per la tutela delle famiglie e delle persone

La giustizia in tutta Italia si sta fermando (va in ibernazione) a causa del coronavirus e anche le attività degli studi legali rallentano, in una atmosfera, anche per noi avvocati, quasi irreale.

Siamo abituati alla diversa quotidianità delle emergenze, non sanitarie, ma legate alle "crisi familiari" che ci chiamano ininterrottamente a dare consigli, pareri giuridici, fornire indicazioni anche pratiche e suscettibili di rapidi interventi giudiziari. I nostri clienti, soprattutto se coinvolti in una vertenza familiare conflittuale, da noi si attendono proprio questo.



Ancor più in questo momento, in cui il virus intacca il tessuto di famiglie già lacerate, i nostri clienti si aspettano da noi l'ascolto paziente, il consiglio ma anche la fermezza, l'equilibrio e la chiarezza nella soluzione dei loro problemi, spesso connessi alla situazione di emergenza che nessuno di noi, prima aveva mai sperimentato.

Come avvocate ed avvocati che operano in materia di diritto di famiglia e delle persone vogliamo poter continuare a usare il consueto approccio, la consueta consapevolezza, la consueta attenzione per i minori, figli o nipoti dei nostri assistiti.

Quindi mentre la giustizia viene posta in letargo, come quasi tutte le attività dei nostri assistiti, per proteggerci tutti dal coronavirus, noi dobbiamo continuare a proteggere i diritti dei più deboli, dei bambini, degli anziani.

È essenziale ricordare ai nostri clienti che l'interesse dei minori, anche in questo momento, viene prima di tutto, che l'emergenza non cancella questa responsabilità che nessuno può né deve trascurare.

Noi avvocati continuiamo a lavorare per questo, affinché in questo letargo in cui la società sembra spegnersi, come purtroppo le vite di molti dei nostri cari, almeno concorriamo a proteggere i germogli dell'Italia che verrà, i nostri e i vostri figli.

Il Gruppo di Lavoro
Famiglia e Diritti



SOMMARIO

- 1. DISPOSIZIONI IN MATERIA CIVILE**
- 2. ECCEZIONI AL RINVIO DELLE UDIENZE E ALLA SOSPENSIONE DEI TERMINI**
- 3. APPROFONDIMENTI SU ALCUNE IPOTESI DI ECCEZIONE**
 - 3.1. OBBLIGAZIONI ALIMENTARI**
 - 3.2. TUTELE, INABILITAZIONI E AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO**
 - 3.3 IMMIGRAZIONE**
- 4. RISOLUZIONI ALTERNATIVE DELLE CONTROVERSIE FAMILIARI**
- 5. DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE**
- 6. DISPOSIZIONI VARIE IN MATERIA DI FAMIGLIA**



1. DISPOSIZIONI IN MATERIA CIVILE

Il decreto abroga espressamente gli art. 1 e 2 del d.l. 8 marzo 2020 n. 11 e, con l'art. 83 comma 1°, dispone il rinvio d'ufficio, a data successiva al 15 aprile 2020, delle udienze civili pendenti presso **tutti gli uffici giudiziari**, nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 15 aprile 2020 ; prevede altresì, al **comma 2°**, la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto **di tutti i procedimenti**. Con la disposizione del secondo comma, si è così inteso chiarire – in adesione alle istanze della Avvocatura - che la sospensione dei termini riguarda ogni procedimento e non soltanto quelli le cui udienze vengono rinviate a norma del primo comma.

Per una prima disamina di carattere generale del testo del provvedimento, si rimanda in ogni caso alla Guida Operativa a cura dell'ufficio del monitoraggio legislativo già licenziata dall'Organismo Congressuale Forense.

Per il settore civile il d.l. non contiene la previsione espressa della notificazione e comunicazione dei rinvii d'ufficio mediante strumenti telematici da parte delle cancellerie degli uffici giudiziari; questa modalità deve comunque ritenersi l'unica possibile, in virtù di precedenti disposizioni di legge già in vigore con la introduzione del processo civile telematico.

Il **comma 11** dell'art 83 del D.L. prevede poi che, dal 9 marzo al 30 giugno 2020, **anche gli atti introduttivi dei giudizi** (negli uffici che abbiano la disponibilità del sistema di deposito telematico) siano **depositati esclusivamente con modalità telematiche**, così come dovrà essere assolto telematicamente **anche il**



versamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo ed il versamento dell'anticipazione forfettaria.

Si ricorda, quindi, che l'iscrizione a ruolo di qualunque procedimento – anche in materia di famiglia e minori e sempre negli uffici che abbiano la disponibilità del sistema – dovrà essere introdotto nel periodo indicato solo con modalità telematica e non più con iscrizione a ruolo e deposito cartaceo del fascicolo di parte in cancelleria.



2. ECCEZIONI AL RINVIO DELLE UDIENZE E ALLA SOSPENSIONE DEI TERMINI NEL SETTORE CIVILE (FAMIGLIA, MINORI, PERSONE)

La grande maggioranza delle eccezioni previste dal d.l. (art. 83 comma 3 lett.

a) riguarda proprio la materia del diritto di famiglia, minori e persone.

Sono espressamente escluse dal rinvio (la indicazione deve intendersi tassativa):

- a) Le cause di competenza del Tribunale per i Minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, minori stranieri non accompagnati, minori allontanati dalla famiglia e alle situazioni di grave pregiudizio;
- b) cause relative ad alimenti o a obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità (3.1);
- c) procedimenti cautelari aventi ad oggetto diritti fondamentali della persona;
- d) procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile con la adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, interdicensi o inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute (3.2);
- e) procedimenti di cui all'art. 35 della legge 833/1978 (Convalida da parte del giudice tutelare del provvedimento che dispone il Trattamento Sanitario Obbligatorio in condizione di degenza ospedaliera; Ricorso degli interessati contro il provvedimento di convalida del giudice tutelare);



- f) procedimenti di cui all'art. 12 della legge 194/1978 (Ricorso al giudice tutelare per ottenere la autorizzazione alla interruzione volontaria della gravidanza per le donne di età inferiore ai 18 anni);
- g) procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari (art. 342 bis c.c.);
- h) procedimenti di convalida della espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione Europea;
- i) in genere tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. Solo in questi casi la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario, un suo delegato o, quando il procedimento è già iniziato (*forse sarebbe stato meglio precisare già assegnato*) dal Giudice istruttore o dal Presidente del Collegio, sempre con provvedimento non impugnabile.

NB: l'ulteriore ipotesi di esclusione (art. 283, 351 e 373 c.p.c., circa i provvedimenti relativi alla esecuzione provvisoria in fase di impugnazione) riguarda tutti i procedimenti, senza alcuna distinzione di materia.



3. APPROFONDIMENTO SU ALCUNI CASI DI ESCLUSIONE

3.1. Alimenti e obbligazioni alimentari

La previsione era già contenuta nei precedenti decreti adottati ai fini del contenimento degli effetti negativi connessi all'emergenza epidemiologica in corso; in forza di detti provvedimenti, la maggioranza – o meglio la quasi totalità – dei capi degli uffici giudiziari aveva rinviato, ad esempio, le udienze presidenziali di separazione e divorzio e, in genere, dei procedimenti volti al riconoscimento degli assegni di mantenimento.

La relazione illustrativa del decreto legge in esame ha, per la prima volta, specificato che la locuzione *“derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità”* viene ripresa dalle indicazioni euro-unitarie con riferimento al Regolamento 4/2009 CE, e manifesta l'intento di non limitare la trattazione in via eccezionale alle sole controversie alimentari *strictu sensu*.

Il Regolamento 4/2009 CE, secondo l'interpretazione giurisprudenziale comunitaria che se ne è occupata nel tempo (Corte Giustizia 6.3.198 C-120/79; 27.2.1997 C-220/95) si discosta dalla nozione di alimenti propria del diritto italiano facendo invece riferimento ad una concezione più ampia che include, a titolo di mero esempio, gli *“assegni di divorzio”*.

Si pone, a questo punto un problema interpretativo del dato normativo letterale (per come chiarito nella relazione illustrativa); si ritiene che esso debba però essere valutato tenendo prioritariamente conto delle finalità espressamente enunciate dal decreto, ovvero il contenimento del contagio e la necessità di evitare – nelle forme più ampie possibili – il contatto tra le persone.



In questa ottica può ritenersi – nei limiti consentiti da un primo esame - che la eccezione non riguardi automaticamente tutte le controversie inerenti obbligazioni alimentari (nella interpretazione ampia fornita dal giudice europeo) ; la indifferibilità della trattazione (dalla quale potrebbe discendere la mancata sospensione dei termini) verrà valutata dagli uffici giudiziari, cui spetta il compito di esaminare i procedimenti in corso nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 15 aprile 2020, dandone poi comunicazione alle parti.

In questa ottica, i difensori possono ben sollecitare i Giudici riguardo ai pregiudizi derivanti alle parti assistite da una ritardata trattazione dei procedimenti, in particolare di quelli in cui ancora non siano stati assunti provvedimenti.

Poiché la norma non è chiarissima e lascia ampia discrezionalità ai capi degli uffici giudiziari i quali hanno adottato protocolli non uniformi in tutto il territorio nazionale, si sollecita un ulteriore chiarimento normativo al fine di elencare in modo certo ed univoco le controversie di cui si ritiene indifferibile la trattazione.

3.2 Tutele, Amministrazioni di sostegno, Inabilitazioni.

La ipotesi di cui alla lettera d) potrebbe creare qualche dubbio interpretativo relativamente al tipo di procedimento espressamente escluso dalla generale previsione del rinvio e della sospensione dei termini.

La locuzione usata *“procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno...”* potrebbe far pensare alla esclusione di ogni procedimento inerente i soggetti deboli e vulnerabili (ovvero tutti i



procedimenti che dovessero sorgere nel corso della tutela, amministrazione di sostegno ecc.). Tuttavia il riferimento alla possibilità di adozione di provvedimenti provvisori (tipici della fase introduttiva) e, soprattutto, l'uso dei termini *interdicendo* e *inabilitando* consentono di poter affermare che i procedimenti esclusi dai rinvii e dalla sospensione dei termini siano quelli relativi alla dichiarazione dei relativi status.

In ogni caso la norma prevede che, in tali procedimenti, debba essere dedotta una "motivata situazione di indifferibilità", che dovrà essere quindi sollecitata dalla parte o dal suo difensore.

3.3. Contenzioso in materia di immigrazione

Trattasi di materia a cui la vigente normativa attribuisce carattere assolutamente prioritario, trattandosi di procedimenti sullo status personale, con ricadute sulle connesse misure di protezione e sostegno dello Stato.

Tuttavia mentre l'art. 83, comma 3, lett. a) sicuramente esclude dalla disciplina sospensiva le udienze strettamente relative all'impugnazione di provvedimenti di espulsione o allontanamento, altrettanto non può dirsi per il ben più rilevante numero di ricorsi avverso il rigetto delle domande di protezione internazionale ed asilo che invece subiscono già ora rinvii come il contenzioso ordinario. Peraltro, non è chiaro nell'applicazione da parte delle singole sezioni specializzate dei Tribunali presso i capoluoghi distrettuali se i cautelari connessi a tale tipologia di ricorsi siano soggetti o meno alla sospensione di cui al comma 1 dell'art. 83.



4. Procedimenti di risoluzione alternativa delle controversie

(Mediazione, Negoziazione Assistita, Risoluzione stragiudiziale delle controversie)

Il comma 20 dell'art. 83 del d.l., infine, prevede espressamente che nello stesso periodo (dal 9 marzo al 15 aprile 2020) siano sospesi i termini per lo svolgimento di qualsiasi attività nei procedimenti di mediazione, negoziazione assistita nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolate dalla legge, quando siano condizione di procedibilità della domanda giudiziale, promossi entro il 9 marzo 2020, con sospensione dei relativi termini di durata massima dei medesimi procedimenti.

In materia di separazione, divorzio e modifica delle relative condizioni, come noto, i procedimenti di negoziazione assistita non sono condizioni di procedibilità della eventuale domanda giudiziale, sicché dovrebbe ritenersi che i relativi termini massimi di durata non possano intendersi sospesi.

La disposizione suscita notevole perplessità e si ritiene che andrebbe risolta in sede di conversione la disparità di trattamento, in quanto la negoziazione assistita in materia "familiare" che, com'è noto, non è condizione di procedibilità della futura ed eventuale domanda giudiziale di separazione, divorzio o modifica non sarebbe soggetta a sospensione dei termini. Tuttavia l'esclusione non sembra tenere conto che siffatti procedimenti implicano, per loro stessa natura, incontri tra le parti e i loro difensori che risulterebbero così esposti al rischio contagio che il decreto si propone di impedire.



5. Disposizioni in materia penale

Il decreto, abrogando espressamente gli art. 1 e 2 del d.l. 8 marzo 2020 n. 11, con l'**art. 83 comma 1°** dispone il rinvio d'ufficio, a data successiva al 15 aprile 2020, delle udienze penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 15 aprile 2020 aggiungendo, al **comma 2°**, la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto di tutti i procedimenti. Con la disposizione del secondo comma si è così inteso chiarire – in adesione alle istanze della Avvocatura - che la sospensione dei termini riguarda ogni procedimento e non soltanto quelli le cui udienze vengono rinviate a norma del primo comma.

La norma, espressamente, precisa che si intendono sospesi anche i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari.

E' inoltre espressamente previsto, al comma 13 dell'art 83 del decreto, che le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati in tutti i procedimenti penali siano effettuati con modalità telematiche, autorizzando tutti gli uffici giudiziari all'utilizzo del relativo Sistema. Le notificazioni agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante invio di PEC al difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio.

Nel settore penale, a differenza del civile, non sono previste eccezioni alla regola generale con riferimento al tipo di reato, bensì avuto riguardo principalmente alla posizione personale dell'imputato ovvero nei casi di cui all'art. 392 c.p.p. (Incidente probatorio), aventi carattere di urgenza per la necessità di assumere prove indifferibili, urgenza che deve essere



rappresentata dalla parte, privata o pubblica, e dichiarata dal giudice con provvedimento motivato e non impugnabile.

Nei procedimenti riguardanti reati maturati in ambiente familiare, quindi, non si avrà riguardo al particolare titolo di reato, quanto piuttosto allo stato del procedimento (convalida arresto o fermo, scadenza termini massimi delle misure cautelari, applicazione misure sicurezza detentive) ovvero alla urgenza dell'assunzione dell'incidente probatorio, su richiesta di parte.

6. Disposizioni varie

Si ritiene possa essere utile segnalare, senza pretesa di esaustività, alcune ulteriori disposizioni contenute nel decreto a sostegno della famiglia, che potrebbero aiutare a mediare conflitti di natura familiare.

L'art. 23 del d.l. prevede la possibilità, in conseguenza della chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato e lavoratori iscritti alla Gestione separata Inps, che abbiano figli minorenni, di fruire per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 15 giorni, di uno specifico congedo. E' previsto inoltre un bonus di 600 euro, in alternativa al congedo, per servizi di baby-sitting, anche per i lavoratori autonomi iscritti a Casse previdenziali private. Analoghe previsioni, con diverse modalità, sono previste anche per i dipendenti del settore pubblico dall'art. 25 del d.l.

Da segnalare, infine, la previsione dell'ultimo comma dell'art. 103 del d.l. che, nell'ambito della disciplina dei procedimenti amministrativi, dispone la



sospensione della esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, sino al 30 giugno 2020.

Roma, 20 marzo 2020

L'Ufficio di Coordinamento